

**DOCUMENTAZIONE  
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI  
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

**ATTIVITÀ DEL COMMERCIO**

Roma, 1 dicembre 2011

## Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore

### UM47U

47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori

### UM81U

46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

### VM06A

47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati  
47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati  
47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine  
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati  
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame  
47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico  
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca  
47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

### VM06B

47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

### VM08U

47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero  
47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)  
47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  
93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee

### VM09A

45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri  
45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)  
45.19.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli  
45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)

### VM09B

45.40.11 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori  
45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori

### VM10U

45.31.01 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli  
45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli  
45.32.00 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli  
45.40.21 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori  
45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori

### VM15B

47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

**VM16U**

47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

**VM18A**

46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante

**VM18B**

46.23.00 - Commercio all'ingrosso di animali vivi

**VM19U**

46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti  
46.41.20 - Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria  
46.41.90 - Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili  
46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori  
46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili

**UM20U**

47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

**VM21A**

46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi

**VM21B**

46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche  
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche

**VM21C**

46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi  
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

**VM21D**

46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

**VM21E**

46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati  
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria  
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova  
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale  
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno  
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie  
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti  
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari  
46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati  
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

**VM22A**

46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video  
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)  
46.47.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico  
46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici  
46.52.02 - Commercio all'ingrosso di nastri non registrati

**VM22B**

- 46.44.10 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
- 46.44.20 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
- 46.44.40 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

**VM22C**

- 46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

**VM25A**

- 46.49.30 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli

**VM25B**

- 46.49.40 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
- 46.69.11 - Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto

**VM29U**

- 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
- 47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

**VM30U**

- 47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

**VM32U**

- 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
- 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
- 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
- 47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
- 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere
- 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
- 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

**VM35U**

- 47.75.20 - Erboristerie

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO UM47U

### Codice attività:

**47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio UM47U (evoluzione dello studio di settore TM47U), con nota prot. n. 2011/37008 del 03 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 28 marzo e 13 aprile 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore UM47U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UM47U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO UM81U

### Codice attività:

**46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per  
autotrazione, di combustibili per riscaldamento**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio UM81U (evoluzione dello studio di settore TM81U), con le note prot. n. 2011/122603 del 12 agosto 2011 e n. 2011/131205 del 12 settembre 2011, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 4 e 24 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore UM81U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UM81U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

**STUDIO VM06A**

**Codici attività:**

**47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici**

**47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati**

**47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati**

**47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine**

**47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati**

**47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame**

**47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione**

**47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico**

**47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca**

**47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati**

***1) PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-

mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “*studi di settore*”.

In particolare, relativamente allo studio VM06A (evoluzione dello studio di settore UM06A), con nota prot. n. 2011/107141 del 13 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 7 e 21 settembre 2011.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- ART, Arti della Tavola e del Regalo;
- Confesercenti Nazionale - Federazione Italiana Strumenti Musicali e Dischi.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM06A a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Dall’illustrazione del prototipo dello studio di settore VM06A non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM06A a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all’articolo 1,

comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “... *al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 01 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM06B

### Codice attività:

**47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti**

### 1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM06B (evoluzione dello studio di settore UM06B), con note prot. n. 2011/107145 del 13 luglio 2011 e n. 2011/115204 del 27 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 16 e 28 settembre 2011.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Confesercenti Nazionale;
- Confcommercio Nazionale;
- Dismamusica, Associazione Italiana dei Produttori e Distributori di Strumenti Musicali, Edizioni Musicali e Accessori.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi trasmessi dalle Associazioni intervenute hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM06B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Dall'illustrazione del prototipo dello studio di settore VM06B non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM06B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “... *al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 01 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM08U

### Codice attività:

**47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero**

**47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)**

**47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari**

**93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM08U (evoluzione dello studio di settore UM08U), con nota prot. n. 2011/56491 dell'8 aprile 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. , in data 12 e 27 maggio 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

Successivamente, a seguito di richiesta, si è svolto in data 23 settembre 2011 un incontro di approfondimento con i rappresentanti di Confcommercio e Assoarmieri.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM08U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM08U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM09A

### Codice attività:

**45.11.01 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri**

**45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)**

**45.19.01 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli**

**45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM09A (evoluzione dello studio di settore UM09A), con nota prot. n. 2011/37748 del 4 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 25 marzo e 15 aprile 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Confcommercio Nazionale;
- Federauto, Federazione Italiana Concessionari Auto.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi trasmessi dalle Associazioni intervenute hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM09A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Dall'illustrazione del prototipo dello studio di settore VM09A non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM09A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM09B

### Codici attività:

**45.40.11 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori**

**45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM09B (evoluzione dello studio di settore UM09B), con nota prot. n. 2011/64923 del giorno 27 aprile 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 10 e 30 maggio 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Anche sulla base di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria si è proceduto a verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM09B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM09B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM10U

### Codici attività:

**45.31.01 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli**

**45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli**

**45.32.00 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli**

**45.40.21 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori**

**45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM10U (evoluzione dello studio di settore UM10U), con nota prot. n. 2011/56495 dell'8 aprile 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 9 e 26 maggio 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM10U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM10U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM15B

### Codice attività:

**47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM15B (evoluzione dello studio di settore UM15B), con nota prot. n. 2011/37750 del giorno 04 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 21 marzo e 12 aprile 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM15B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM15B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM16U

### Codice attività:

**47.75.10 – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM16U (evoluzione dello studio di settore UM16U), con nota prot. n. 2011/60130 del 15 aprile 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 6 e 25 maggio 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni interessate.

Successivamente, a seguito di richiesta, si è svolto in data 23 settembre 2011 un incontro di approfondimento con i rappresentanti di Confcommercio e della Federazione Nazionale Italiana Dettaglianti Profumieri.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM16U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Dall'illustrazione del prototipo dello studio di settore VM16U non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM16U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM18A

**Codice attività:**

**46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM18A (evoluzione dello studio di settore UM18A), con nota prot. n. 2011/36371 del 2 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 21 marzo e 4 aprile 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM18A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM18A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011**

## **STUDIO VM18B**

**Codice attività:**

**46.23.00 – commercio all'ingrosso di animali vivi**

### **1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM18B (evoluzione dello studio di settore UM18B), con nota prot. n. 2011/93460 del 16 giugno 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 5 e 26 luglio, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI***

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) *VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE***

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale

idoneità dello studio di settore VM18B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM18B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM19U

### Codice attività:

**46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti**

**46.41.20 - Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria**

**46.41.90 - Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili**

**46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori**

**46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM19U (evoluzione dello studio di settore UM19U), con nota prot. n. 2011/83466 del 30 maggio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 23 giugno e 20 luglio 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM19U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Dall'illustrazione del prototipo dello studio di settore VM19U non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM19U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “... *al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM20U

### Codice attività:

**47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM20U (evoluzione dello studio di settore UM20U), con nota prot. n. 2011/36358 del 2 marzo 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 24 marzo e 18 aprile 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Confcommercio Nazionale;
- Federcartolai – Federazione Italiana Cartolai.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota protocollo 2011/98282 del 24 giugno u.s. inviata per posta elettronica alle Associazioni di categoria interessate, è stato richiesto “*di far pervenire le eventuali osservazioni e/o rilievi*”.

Al riguardo, con nota del 22 luglio u.s. la Federazione Italiana Cartolai ha fatto pervenire le proprie osservazioni.

In particolare, nella nota in argomento, viene evidenziato che:

- 1) “*non trova ragion d’essere la suddivisione tra cartolibrerie (cluster 2) e cartolerie con offerta estesa a testi scolastici (cluster 7); del resto, i risultati consegnatici sui dati comunicati per il periodo d’imposta 2009, restituiscono elementi pressoché omogenei per i due gruppi, relativamente alle percentuali di ricavi della cartoleria, alle superfici utilizzate, alla organizzazione dell’impresa, alla tipologia della clientela e alle modalità di approvvigionamento*”;
- 2) “*Permangono, inoltre, perplessità relativamente al cluster 10 (imprese in franchising), la cui numerosità non trova riscontro con i dati in possesso di questa Federazione, presumibilmente per una non corretta esposizione dei dati relativi alla modalità organizzativa, sul modello per la comunicazione dei dati UM20U*”.

## **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, si fa presente quanto segue.

- 1) Con riferimento alla prima circostanza evidenziata (omogeneità dei *cluster* 2 e 7) si fa notare che i gruppi omogenei pur presentando caratteristiche simili evidenziano una significativa differenziazione in relazione all’offerta di articoli prevalente. Infatti se nel *cluster* 2 le imprese coinvolte vendono principalmente libri, manuali e guide turistiche, nel *cluster* 7 le imprese si caratterizzano per la vendita di testi scolastici.

In merito, appare utile ricordare che l’identificazione dei gruppi è il risultato di una procedura statistica cosiddetta “*cluster analysis*”, che ha la finalità di raggruppare le unità statistiche, in questo caso i contribuenti, “*avvicinando*” il più possibile quelli con caratteristiche omogenee, come per altro illustrato nella Nota Tecnica e Metodologica, alla cui lettura si rinvia. Dall’analisi delle informazioni contenute nei modelli dichiarativi utilizzati per l’elaborazione dello studio VM20U è emerso che le variabili considerate (nel caso dei due gruppi omogenei in argomento, “*prodotti: testi scolastici /libri, manuali e guide turistiche*” la vendita di testi scolastici) hanno significativamente condizionato la suddivisione dei contribuenti nei diversi gruppi omogenei.

- 2) In merito alla seconda problematica evidenziata (imprese in *franchising* – *cluster* 10), appare opportuno ricordare che gli studi di settore rappresentano il risultato di una metodologia basata sulle elaborazioni di informazioni dichiarate dai contribuenti all'interno dei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore stessi.

Nel caso specifico, nel quadro D del modello dello studio UM20U, nella sezione relativa “*alla modalità organizzativa*” i contribuenti dovevano dichiarare, barrando l'apposita casella, se la modalità organizzativa che caratterizzava l'impresa era quella di “*franchising o affiliato*”.

In merito si rappresenta che la numerosità dei soggetti appartenenti al *cluster* 10 è direttamente correlata a quanti contribuenti hanno dichiarato all'interno del richiamato rigo di esercitare la propria attività con la modalità di “*franchising o affiliato*”.

Tanto premesso si evidenzia che, sulla base degli esempi analizzati nel corso delle riunioni, non sono emersi elementi tali da confermare la presenza di possibili criticità connesse alle valutazioni formulate dalla Federazione.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM20U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

UFFICIO DI PRESIDENZA FEDERCARTOLAI

PROT. 2011/143852

Spett.le Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di settore  
[dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it)

Roma, 22 luglio 2011

Oggetto: **Studio di settore VM20U.-**

Riscontriamo la Vostra richiesta di osservazioni relative allo studio di settore VM20U, in vista della riunione della Commissione degli esperti che dovrà validarlo.

Mentre non abbiamo altre osservazioni, rispetto a quelle formulate nel corso delle riunioni, sul modello dello studio, ribadiamo che, a nostro avviso, non trova ragion d'essere la suddivisione tra cartolibrerie (cluster 2) e cartolerie con offerta estesa a testi scolastici (cluster 7); del resto, i risultati consegnatici sui dati comunicati per il periodo d'imposta 2009, restituiscono elementi pressoché omogenei per i due gruppi, relativamente alle percentuali di ricavi della cartoleria, alle superfici utilizzate, alla organizzazione dell'impresa, alla tipologia della clientela e alle modalità di approvvigionamento.

Permangono, inoltre, perplessità relativamente al cluster 10 (imprese in franchising), la cui numerosità non trova riscontro con i dati in possesso di questa Federazione, presumibilmente per una non corretta esposizione dei dati relativi alla modalità organizzativa, sul modello per la comunicazione dei dati UM20U.

Confermiamo, in ogni caso, la nostra più ampia collaborazione, affinché, nell'interesse della categoria che rappresentiamo, lo studio di settore pervenga a risultati sempre più corretti ed aderenti alla realtà e quindi a disposizione per quanto altro possa occorrere.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Ugo **MARGINI**



# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM21A

Codice attività:

**46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM21A (evoluzione dello studio di settore UM21A), con nota prot. n. 2011/121689 del 10 agosto 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento,

è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 5 e 25 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

Successivamente, in data 16 novembre u.s., a seguito di richiesta, si è svolto un incontro di approfondimento con i rappresentanti di:

- CONFCOMMERCIO;
- FEDAGROMERCATI, Federazione Nazionale degli operatori dell'ingrosso Agro-Floro-Ittico-Alimentari.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

In data 29 novembre u.s. la Federazione Nazionale degli operatori dell'ingrosso Agro-Floro-Ittico-Alimentari – FEDAGROMERCATI ha trasmesso un documento contenente alcune proposte “*volte a migliorare la comprensione da parte dei nostri Operatori dei Centri Agroalimentari all'Ingrosso delle novità e delle modificazioni normative introdotte*”.

In particolare la Federazione “*suggerisce le seguenti modifiche e/o integrazioni al modello*”:

“*La descrizione del Cluster 6 : «Ingrossi che effettuano in prevalenza vendita al banco e svolgono attività di commercializzazione per lo più all'interno di un mercato generale all'ingrosso»*” dovrebbe essere “*così modificata «Ingrossi che effettuano in prevalenza vendita assistita in sede e svolgono attività di commercializzazione per lo più all'interno di un mercato generale all'ingrosso». Nel Quadro Z dei dati complementari relativamente alla Tipologia di Vendita la riga Z05 «Vendita al banco»*” dovrebbe essere “*così modificata: «Vendita assistita in sede». Sempre nel Quadro Z dei dati complementari, relativamente alle Modalità di Acquisto, la riga Z55 «Produttori/coltivatori»*” dovrebbe essere “*così integrata: «Produttori / Coltivatori in forma singola o associata (cooperative /consorzi di produzione / op)»*”.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle osservazioni formulate dalla Federazione si osserva quanto di seguito riportato.

***Sostituzione della formulazione “vendita al banco” con quella “vendita assistita”.***

Con riferimento a tale proposta appare opportuno far osservare che le istruzioni del modello dello studio VM21A specificano che “***per vendita al banco, si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci da parte del grossista e dalla successiva rivendita assistita in sede***”.

La precisazione richiesta dalla Federazione appare pertanto già contemplata dalle istruzioni del modello dichiarativo.

***Integrazione della formulazione “Produttori/coltivatori” con la specificazione “in forma singola o associata (cooperative /consorzi di produzione / op)”.***

Con riferimento a tale proposta, si rappresenta che l'informazione in argomento è stata utilizzata in fase di elaborazione dello studio.

Come è noto una esigenza di coerenza e correttezza metodologica impone che le informazioni richieste nel modello ai fini della applicazione siano le medesime usate in fase di elaborazione.

Tanto premesso, non si ritiene possibile procedere alla modifica richiesta già in fase di predisposizione dei modelli per il periodo di imposta 2011.

Si terrà, comunque, conto della proposta in una eventuale fase di elaborazione dei quadri Z per le successive evoluzioni dello studio.

Si evidenzia, in conclusione, che l'analisi degli esempi effettuata in corso di riunione al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM21A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore non ha fatto emergere criticità.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM21A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

PROT. 2011/173112

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
*dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it*  
cc: *tributario@confcommercio.it*

All'attenzione del dott. Enrico Polella  
Oggetto: incontro in Sose

In riferimento all'incontro in oggetto di presentazione dello Studio di settore VM21A "Commercio all'ingrosso di frutta e verdura", oltre alle questioni di carattere generale esposte in quell'occasione, riteniamo opportuno fornire un contributo volto a migliorare la comprensione da parte dei nostri Operatori dei Centri Agroalimentari all'Ingrosso delle novità e delle modificazioni normative introdotte.

Come da noi evidenziato e da Voi condiviso la corretta compilazione del Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non può prescindere da una corretta comprensione dei quesiti da parte dei nostri Operatori e a tal fine si suggeriscono le seguenti modifiche e/o integrazioni al modello da Voi presentato che contribuirebbero a dipanare alcuni dubbi interpretativi sorti.

La descrizione del Cluster 6 : "I Ingrossi che effettuano in prevalenza vendita ~~al banco~~ e svolgono attività di commercializzazione per lo più all'interno di un mercato generale all'ingrosso"

*così modificata:*


"Ingrossi che effettuano in prevalenza vendita **assistita in sede** e svolgono attività di commercializzazione per lo più all'interno di un mercato generale all'ingrosso."

Nel Quadro Z dei dati complementari relativamente alla Tipologia di Vendita la riga Z05 "Vendita ~~al banco~~" *così modificata:* "Vendita assistita in sede"

Sempre nel Quadro Z dei dati complementari, relativamente alle Modalità di Acquisto, la riga Z55 "Produttori/coltivatori" *così integrata:* "Produttori / Coltivatori in forma singola o associata (cooperative /consorzi di produzione / op).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore consultazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(*Giulio Guala*)  


# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011**

## **STUDIO VM21B**

### **Codici attività:**

**46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche**

**46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM21B (evoluzione dello studio di settore UM21B), con nota prot. n. 2011/121689 del 10 agosto 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 5 ottobre e 25 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM21B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM21B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *"...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali"*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM21C

### Codici attività:

**46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi**

**46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati,  
surgelati, conservati, secchi**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM21C (evoluzione dello studio di settore UM21C), con nota prot. n. 2011/121689 del 10 agosto 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 5 ottobre e 25 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni interessate.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM21C a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM21C a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011**

## **STUDIO VM21D**

### **Codice attività:**

**46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata**

### **1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM21D (evoluzione dello studio di settore UM21D), con nota prot. n. 2011/121689 del 10 agosto 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 5 ottobre e 25 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI***

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM21D a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM21D a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2011**

**STUDIO VM21E**

**Codice attività:**

- 46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati**
- 46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria**
- 46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova**
- 46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale**
- 46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno**
- 46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie**
- 46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti**
- 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari**
- 46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati**
- 46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco**

***1) PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM21E (evoluzione dello studio di settore UM21E), con nota prot. n. 2011/121689 del 10 agosto 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 5 ottobre e 25 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni interessate.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM21E a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM21E a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,

previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM22A

### Codici attività:

**46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video**

**46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (CD, DVD e altri supporti)**

**46.47.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione, materiale elettrico vario per uso domestico**

**46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici**

**46.52.02 - Commercio all'ingrosso di nastri non registrati**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM22A (evoluzione dello studio di settore UM22A), con nota prot. n. 2011/120443 del 08 agosto 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 8 e 27 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM22A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM22A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM22B

### Codici attività:

**46.44.10 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria**

**46.44.20 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana**

**46.44.20 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM22B (evoluzione dello studio di settore UM22B), con note prot. n. 2011/41099 del 10 marzo 2011 e prot. n. 2011/59525 del giorno 14 aprile 2011, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 8 aprile e 5 maggio 2011.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Confcommercio Nazionale;
- ART, Associazione Nazionale Distributori Produttori e Rivenditori di prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi trasmessi dalle Associazioni intervenute hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM22B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Dall'illustrazione del prototipo dello studio di settore VM22B non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM22B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM22C

### Codice attività:

**46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM22C (evoluzione dello studio di settore UM22C), con nota prot. n. 2011/120596 del giorno 8 agosto 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE., in data 6 e 27 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM22C a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM22C a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM25A

### Codice attività:

**46.49.30 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM25A (evoluzione dello studio di settore UM25A), con note prot. n. 2011/122608 del 12 agosto 2011 e prot. n. 2011/131203 del giorno 12 settembre 2011, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 3 e 26 ottobre 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM25A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM25A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM25B

### Codici attività:

**46.49.40 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)**

**46.69.11 - Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM25B (evoluzione dello studio di settore UM25B), con nota prot. n. 2011/41082 del 10 marzo 2010, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate due riunioni, fissate presso i locali della SO.SE. in data 7 e 27 aprile 2011, per la presentazione del prototipo.

In merito, si evidenzia che la presentazione del prototipo non è stata effettuata attesa la mancata partecipazione dei rappresentati delle Organizzazioni interessate.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM25B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM25B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM29U

### Codici attività:

**47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa**

**47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e  
articoli in plastica per uso domestico**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM29U (evoluzione dello studio di settore UM29U), con nota prot. n. 2011/69845 del 05 maggio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 31 maggio e il 15 giugno 2011.

Alla prima riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CONFCOMMERCIO;
- FEDERMOBILI.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota protocollo n. 2011/98248 del 24 giugno 2011, inviata per posta elettronica alle Associazioni di categoria interessate, è stato richiesto “*di far pervenire le eventuali osservazioni e/o rilievi*”.

Al riguardo, con nota del 21 luglio 2011, Federmobili ha fatto pervenire le proprie valutazioni in merito allo studio in argomento.

In tale documento sono state evidenziate le seguenti circostanze:

1. con riferimento alla *cluster analysis*, l’Associazione evidenzia alcune variazioni rispetto alla precedente versione dello studio, in particolare, “*l’eliminazione del riferimento alle «catene di negozi» ed una maggiore enfasi alla presenza del laboratorio. Entrambe le novità, peraltro in un contesto in cui non si sono finora manifestati particolari problemi, sono da valutare positivamente ai fini della migliore individuazione dei vari clusters*”. In proposito l’Associazione non formula “*nessuna richiesta*”.
2. in merito all’analisi della coerenza è stato osservato che risulterebbe confermata la distribuzione ventilica dell’indicatore del “*Ricarico*” realizzata tenendo conto della territorialità sulla base dei canoni di locazione residenziale e sulle retribuzioni medie degli intermediari di commercio. Anche se l’esito delle prove effettuate su casi concreti non ha evidenziato particolari criticità sul punto, per l’Associazione occorre tenere conto del fatto che la territorialità si ferma a livello comunale, mentre sarebbe noto che soprattutto nei grandi Comuni le differenze intercomunali possono essere anche molto elevate. Se la profondità dell’analisi territoriale non consente di cogliere tali differenze, sarebbe opportuno che nelle circolari esplicative venisse inserito un apposito riferimento su questo punto, invitando gli Uffici a tenere nel debito conto il diverso posizionamento dell’esercizio all’interno del territorio comunale. Tale problematica è rilevante anche per l’indicatore del “*Valore aggiunto per addetto*”;
3. l’associazione rinnova l’invito già esposto durante la validazione del precedente studio UM29U a precisare nelle istruzioni per la compilazione degli studi di settore che i servizi di trasporto e montaggio dei mobili presso la clientela finale vanno considerati fra le spese per acquisti di servizi, mentre le spese per lavorazioni effettuate da terzi per la modifica o l’adattamento dei mobili in consegna vanno indicate fra le spese per acquisto merci.
4. in riferimento agli indicatori di normalità economica, *Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, Durata delle scorte, Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi, Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi, incidenza dei costi*

*per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi non sono state sollevate problematiche ribadendo “in generale la posizione favorevole nei loro confronti, dato che gli stessi possono risultare utili ad evitare eventuali compilazioni errate del modello nonché a cogliere possibili comportamenti «infedeli» da parte dei contribuenti”.*

*Viene segnalato, per l'indicatore relativo all'Incidenza degli ammortamenti rispetto ai beni ammortizzabili posseduti, una possibile criticità connessa ai costi specificatamente dedotti per acquisti di beni di valore unitario inferiore ad euro 516,45, tenuto conto del “rischio che per piccole attività i valori possano risultare non normali in caso di presenza di numerosi acquisti di tali beni”;*

5. *per quanto riguarda “l'algoritmo che determina la congruità dei singoli contribuenti” viene osservato che “l'elaborazione degli esempi prodotti non evidenzia problematiche particolari sul fronte del livello medio dei ricavi attesi, considerati gli effetti della pesantissima crisi in cui le imprese si sono trovate negli ultimi anni”. Dalle elaborazioni effettuate è stata riscontrata un'unica criticità, che pare confinata al cluster 15 e quindi ai contribuenti di maggiori dimensioni. “Per tali contribuenti, un'elevata presenza di servizi prestati da terzi (e quindi anche la terziarizzazione dei servizi di consegna e montaggio, ma non solo) comporta, a parità di condizioni, un significativo aumento dei ricavi richiesti dallo studio evoluto rispetto alla versione precedente. Questo fatto, che si può riscontrare anche nell'elevatezza del valore attribuito nell'apposita tabella al coefficiente relativo alle spese per servizi, non appare del tutto coerente con l'attuale andamento delle imprese di maggiori dimensioni che, proprio a seguito della crisi, tendono a sostituire personale dipendente (il cui coefficiente all'interno della funzione di regressione è di molto inferiore) con servizi prestati da terzi, rinunciando anche a marginalità, ma ottenendo in contropartita maggiore flessibilità, scaricando sui terzi l'onere di mantenere in forza tale personale anche in assenza di sufficiente lavoro”.*

*Al riguardo l'Associazione “ritiene che il «peso» attribuito alla componente servizi per il cluster 15, in relazione alle effettive modalità organizzative utilizzate da tale categoria di contribuenti, sia eccessivo e possa pertanto portare, in maniera progressivamente più pesante mano a mano che ci si avvicina ai limiti di fatturato di validità degli studi, a penalizzazioni tutt'altro che lievi”.*

*Viene richiesto “pertanto di verificare quanto sopra e, ove possibile, apportare le necessarie correzioni”;*

6. *viene, infine, richiesto il “mantenimento in sede di circolare esplicativa alla revisione dello studio di settore, ... degli elementi e situazioni*

*particolari che possono giustificare l'incongruità segnalata da «Gerico» e che già erano stati inseriti nella precedente circolare 58/E del 27 giugno 2002”.*

In particolare, l'Associazione fa riferimento alle seguenti circostanze:

- *l'elevata presenza di fatturato derivante da mobili per ufficio, alberghi, residences (c.d. “contract”) per il quale “la percentuale di ricarico è estremamente variabile e può anche essere molto bassa per determinate tipologie di vendita”;*
- *“la presenza, nello stesso bacino di utenza, di negozi di franchising di mobili imbottiti ovvero di grandi spazi di vendita gestiti da grossissimi operatori del settore, entrambi molto aggressivi sotto il profilo prezzi/pubblicità; tali situazioni di mercato schiacciano la redditività del piccolo operatore che da un lato non può applicare i ricarichi corretti e dall'altro soffre per la sottrazione di potenziale clientela”;*
- *“il modello organizzativo attuale è fortemente orientato alla prestazione di servizi di consulenza, progettazione d'interni e decorazione che richiedono percentuali di ricarico molto elevate e che tale connotazione può determinare notevoli differenze rispetto alle imprese che si trovano in situazioni di difficoltà generali di mercato e che, abbandonando tale modello organizzativo per impossibilità di sostenerne i costi, non sempre possono applicare i ricarichi necessari e previsti dalla procedura”;*
- *con riferimento alle “svendite” degli articoli che costituiscono il cosiddetto “magazzino expo”, “si verifica spesso la necessità per l'imprenditore di liberare i locali per effettuare il rinnovo straordinario delle aree espositive o per l'adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza e di igiene. In particolare, relativamente al comparto cucine, è frequente l'esigenza di rinnovamento della gamma dei prodotti che impone la liquidazione dell'intero magazzino in tempi brevissimi. Questi fattori, comportano riduzioni del ricarico medio sulle vendite, in misura tanto maggiore, quanto più è limitato il fatturato rispetto al magazzino expo;*
- *“l'indice di rotazione del magazzino può essere influenzato da variazioni casuali e non prevedibili del magazzino clienti, collegate essenzialmente alla tempistica di approvvigionamento ed alla possibilità che, causa soprattutto le festività di fine anno, non sia possibile completare le consegne previste”.*

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, l'Agenzia delle Entrate fa presente quanto segue.

In riferimento al punto 2 (possibili criticità collegate a “*differenze intercomunali*”) si fa preliminarmente osservare che la distribuzione ventile dell'indicatore di coerenza del “*Ricarico*” non è stata suddivisa tenendo conto della territorialità relativa ai canoni di locazione residenziale e sulle retribuzioni medie degli intermediari di commercio bensì (così come anche per l'indicatore del “*Valore aggiunto lordo per addetto*”) sulla base della territorialità del commercio a livello comunale.

In relazione all'idoneità degli indicatori sopra citati di tener conto delle differenze rilevabili all'interno dello stesso territorio comunale si ritiene che le analisi effettuate in fase di elaborazione dello studio permettano, senza che sia necessario uno specifico correttivo, di cogliere correttamente l'ambiente economico nel quale operano l'impresa del settore.

In merito, appare opportuno ricordare che gli esempi presentati dall'Associazione non hanno fatto emergere criticità (come evidenziato dalla stessa Federmobili).

Resta, ovviamente, confermato che situazioni eccezionali nello svolgimento dell'attività rispetto a quelle che si possono ritenere “*normali*” e che possono avere un impatto sugli indicatori in argomento, potranno essere rese note all'Amministrazione Finanziaria compilando, in fase di trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, l'apposita sezione “*note aggiuntive*” del software Ge.Ri.Co. ovvero, successivamente, nell'eventuale fase di contraddittorio con l'Ufficio.

Inoltre, le eventuali particolari condizioni economiche o produttive, tipiche di alcune zone o territori comunali, che spiegano i comportamenti economici dei soggetti che operano in quei territori, anomali e diversi da quelli stimati dagli studi di settore, potranno essere evidenziate dalle Associazioni di categoria agli Osservatori Regionale sugli studi di settore istituiti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'08 ottobre 2007.

In riferimento al punto 3 (opportunità di fornire indicazioni più precise in merito alla corretta indicazione all'interno dei modelli delle informazioni relative ai servizi di trasporto e montaggio dei mobili presso la clientela finale), giova evidenziare che le istruzioni per la compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al p.i. 2010 già prevedono che le spese di trasporto siano comprese nel rigo delle “*Spese per acquisto servizi*”; con riferimento, invece, ai “*Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci*” le istruzioni afferenti il 2010 contengono la precisazione che vanno inclusi in tale rigo anche “*gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa*”.

Atteso che quanto in precedenza evidenziato sarà riportato anche nelle istruzioni relative al p.i. 2011, si valuterà, in tale sede, la possibilità di precisare che le spese sostenute per i servizi di montaggio dei mobili presso la clientela finale vengano indicate fra le spese per acquisto di servizi.

In riferimento al punto 4 (possibili criticità connesse ai costi per acquisti di beni di valore unitario inferiore ad euro 516,45 specificatamente dedotti), si evidenzia che, come chiarito nella circolare n. 30/E del 2011, *“nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, il contribuente che acquisisce tali beni deduca l’intera spesa di acquisto sostenuta nell’anno, si potrebbe determinare un malfunzionamento dell’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi”. In particolare, si fa presente che tale indicatore, che ha come finalità quella di far emergere ipotesi di deduzioni “anomale” di quote di ammortamento o i casi di sottovalutazione del valore dei beni strumentali (variabile inserita in regressione), si troverà ad essere potenzialmente alterato dalla situazione “non patologica” di deduzione integrale del costo dei beni strumentali suindicati (si tratta, infatti, di un rapporto che risentirebbe dell’inserimento dello stesso importo sia al numeratore che al denominatore)”*.

Al riguardo, nella sezione degli ulteriori elementi contabili del quadro F per il 2010 è stato inserito anche un apposito rigo F39 *“Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro”* per analizzare il fenomeno ed eventualmente intervenire nelle future evoluzioni degli studi di settore, sterilizzando i possibili effetti distorsivi cui si è fatto riferimento in precedenza.

Le relative istruzioni chiariscono che in tale rigo va indicato l’ammontare delle spese, già incluse nel rigo F20, sostenute e integralmente dedotte nel periodo d’imposta per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

La richiamata circolare fornisce, inoltre, indicazioni alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, specificando che *“in questo caso l’implementazione potrà essere di ausilio ... sia in fase di analisi del rischio e di selezione dei soggetti sia in quella di contraddittorio con il contribuente, in relazione all’eventuale non normalità dell’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi”*.

In relazione al punto 5 (possibili criticità connesse al *“«peso» attribuito alla componente servizi per il cluster 15, in relazione alle effettive modalità organizzative utilizzate dalla categoria di contribuenti”* di più rilevanti dimensioni), si fa presente che i coefficienti della funzione di stima dei ricavi derivano dalle elaborazioni effettuate sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti appartenenti al gruppo omogeneo in argomento. L’eventualità evidenziata dalla Associazione, laddove sia comune agli operatori individuati

all'interno del gruppo omogeneo stesso, dovrebbe essere stata colta dall'esame dei dati dichiarati dagli stessi.

Si evidenzia, inoltre, che, così come rappresentato dalla stessa Associazione, *“l'elaborazione degli esempi prodotti non”* ha evidenziato *“problematiche particolari sul fronte del livello medio dei ricavi attesi”*.

Appare, infine, opportuno rappresentare che l'emersione di un coefficiente statistico più alto per quei soggetti che in particolare esternalizzano il servizio di consegna e montaggio a terzi risulta, in generale, coerente anche dal punto di vista economico, sia perché un imprenditore che non esternalizza tali servizi dovrà dotarsi oltre che di personale dipendente anche degli autoveicoli con cui eseguire il trasporto, il cui valore e i cui costi di gestione influenzeranno la stima dei ricavi, sia perché nel caso di acquisto del servizio da terzi le spese saranno sostenute solo nel momento in cui la merce viene venduta. Diversamente, se tali servizi sono offerti con mezzi e personale proprio ovviamente bisognerà tenere conto del rischio d'impresa e degli eventuali *“tempi morti”*, in quanto si tratta di risorse permanentemente impiegate nell'azienda.

In relazione al punto 6 (*“mantenimento in sede di circolare esplicativa alla revisione dello studio di settore, ... degli elementi e situazioni ... che già erano stati inseriti nella precedente circolare 58/E del 27 giugno 2002”*), appare opportuno evidenziare che l'evoluzione dello studio di settore in argomento ha permesso il superamento di alcune delle criticità emerse nelle evoluzioni precedenti; in particolare:

***Operatori economici caratterizzati dalla “presenza di fatturato derivante da mobili per ufficio, alberghi, residences (c.d. “contract”)”.***

Nell'individuazione dei diversi gruppi omogenei è stato previsto per i soggetti che vendono principalmente mobili per uffici, alberghi e/o *residences* un apposito cluster denominato *“Negozzi di mobili da ufficio e/o per comunità, enti e alberghi”*.

Il gruppo omogeneo in argomento è costituito dalle imprese che realizzano una quota significativa di ricavi dalla vendita nei confronti di tale tipologia di clientela.

Come è noto per ogni cluster è prevista una apposita funzione di stima dei ricavi che tiene conto delle specifiche modalità operative che caratterizzano il gruppo omogeneo stesso.

Si precisa, inoltre, che per il *“Commercio al dettaglio di mobili per ufficio”* è previsto un apposito codice attività, il *“47.78.10”*, che rientra nello studio di settore UM44U. Ne deriva che se i ricavi provenienti dalla vendita di mobili per ufficio risultano prevalenti l'operatore economico è tenuto a compilare lo studio di settore UM44U, mentre se tali ricavi, pur non essendo prevalenti, sono, comunque, superiori al 30% dei ricavi complessivi conseguiti

dal contribuente, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 11 febbraio 2008.

***Fenomeno delle svendite” degli articoli che costituiscono il cosiddetto “magazzino expo”.***

In merito alla criticità segnalata relativa alla possibilità che le imprese abbiano necessità di “*liberare*” i locali effettuando “*svendite*” degli articoli che costituiscono il cosiddetto “*magazzino expo*”, appare opportuno evidenziare che nei cluster dove tale fenomeno è risultato significativo, è stato individuato un apposito correttivo collegato alla “*Percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni acquistati per l’allestimento di aree espositive*”.

***Possibili criticità connesse all’indicatore di coerenza “Rotazione del magazzino”***

Per quanto riguarda l’indice di coerenza in argomento, che, secondo quanto evidenziato dall’Associazione, potrebbe essere influenzato da “*variazioni casuali e non prevedibili collegate essenzialmente alla tempistica di approvvigionamento*”, appare opportuno precisare che le versioni VM e UM dello studio, rispetto alla precedente TM, sono caratterizzate, tra l’altro, dalla sostituzione dello stesso con quello della “*Durata delle scorte*”.

Come chiarito con le circolari n. 31/E e n. 38/E del 2007 eventuali anomalie dell’indice “*potrebbero scaturire da approvvigionamenti particolarmente consistenti, ..., effettuati nel corso dell’anno, in vista di un rialzo dei prezzi delle materie prime o delle merci trattate*”.

Al riguardo, si ricorda che tale circostanza potrà essere resa nota all’Amministrazione Finanziaria compilando, in fase di trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, l’apposita sezione “*note aggiuntive*” del software Ge.Ri.Co. ovvero, successivamente, nell’eventuale fase di contraddittorio con l’Ufficio.

Con riferimento, infine, alle restanti richieste, l’Agenzia si riserva di fornire indicazioni in merito nella circolare di prossima emanazione.

#### ***4) CONSIDERAZIONI FINALI***

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM29U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi

dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

**Osservazioni da inserire nel parere dell'Associazione di categoria al fine della validazione dello studio di settore VM29U (evoluzione dello studio UM29U)**

**1) CLUSTER ANALYSIS**

Commento: quanto operato da SOSE relativamente alla determinazione dei clusters e dei fattori discriminanti ad essi relativi evidenzia piccole variazioni rispetto allo studio precedente; al di là del cambio della numerazione/denominazione dei vari clusters che può creare un po' di confusione in termini di raffronto, si evidenzia l'eliminazione del riferimento alle "catene di negozi" ed una maggiore enfasi alla presenza del laboratorio. Entrambe le novità, peraltro in un contesto in cui non si sono finora manifestati particolari problemi, sono da valutare positivamente ai fini della migliore individuazione dei vari clusters.

Richiesta: nessuna.

**2) MODELLO STATISTICO**

Commento: dal confronto con i responsabili SOSE sono emerse le seguenti novità/problematiche:

in merito all'analisi di coerenza:

a1) per l'indicatore relativo al ricarico è stata mantenuta la differenziazione su base territoriale, fondata ora su indici costruiti sulla base dei canoni di locazione residenziale e sulle retribuzioni medie degli intermediari di commercio. Come già per lo studio precedente questo è da valutare positivamente in quanto effettivamente si sono riscontrate differenze anche sensibili in relazione all'ubicazione dei punti vendita, tanto per regione, quanto per posizionamento all'interno della stessa area urbana. Proprio su tale ultimo punto occorre però tenere conto che, come già per lo studio precedente, molto difficilmente la differenziazione su base territoriale si spinge fino alle singole aree di uno stesso Comune, con possibile nascita di problematiche anche significative.

a2) anche l'indicatore relativo al valore aggiunto per addetto è stato integrato con la differenziazione su base territoriale e questo è senz'altro positivo, con la limitazione relative alle differenze intercomunali di cui si diceva innanzi.

a3) l'indicatore relativo alla coerenza dei dati di magazzino è rimasto nella forma di durata media delle scorte in giorni già adottata nello studio in evoluzione e per lo stesso non sono state segnalate variazioni rispetto a prima. Dalle analisi in nostro possesso, tale indicatore non ha generato particolari problemi ed i limiti di coerenza adottati appaiono in linea con le modalità organizzative del settore.

In merito agli indicatori di normalità economica, che continuano ad essere integrati nello studio di settore anche al fine della funzione relativa alla congruità dei ricavi, si ribadisce in generale la posizione favorevole nei loro confronti, dato che gli stessi possono risultare utili ad evitare eventuali compilazioni errate del modello nonché a cogliere possibili comportamenti "infedeli" da parte dei contribuenti; in particolare:

b1) l'indicatore relativo all'incidenza degli ammortamenti rispetto ai beni ammortizzabili posseduti interviene al superamento di determinate soglie massime. Sulla base dei documenti consegnatici, tale soglia è stata elevata al 25% per la generalità dei clusters. Tale livello, soprattutto dopo il suo innalzamento, può senz'altro essere considerato attendibile, soprattutto alla luce dell'attuale impossibilità di effettuare ammortamenti anticipati. Anche se il problema dovrebbe potersi agevolmente superare vista l'indicazione, già a partire dai modelli da allegare ad Unico2011, dei costi specificatamente dedotti per acquisti di beni di valore unitario inferiore ad euro 516,45, resta comunque il rischio che per piccole attività i valori possano risultare non normali in caso di presenza di numerosi acquisti di tali beni.

b2) per quanto riguarda l'indicatore relativo all'incidenza dei canoni per beni mobili in locazione finanziaria, visto il coefficiente proposto (55%) ed alla durata media dei contratti di leasing, non dovrebbero sorgere particolari problemi.

b3) in relazione all'indicatore relativo all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, l'esito delle prove effettuate sui casi concreti sottoposti a SOSE non ha evidenziato particolari problematiche.

b4) l'indicatore relativo alla durata delle scorte appare nelle sue soglie massime coerente con la struttura delle imprese del settore e l'esito delle prove effettuate sui casi concreti sottoposti a SOSE non ha evidenziato particolari problematiche in tal senso.

b5) l'indicatore relativo al rapporto del costo del venduto sui ricavi opera solo in caso di valori negativi e quindi dovrebbe evidenziare errori correggibili o distorsioni volontariamente effettuate. Non si rilevano quindi particolari criticità in proposito.

Per quanto riguarda infine l'algoritmo che determina la congruità dei singoli contribuenti si può osservare quanto segue:

c1) l'elaborazione degli esempi prodotti non evidenzia problematiche particolari sul fronte del livello medio dei ricavi attesi, considerati gli effetti della pesantissima crisi in cui le imprese si sono trovate negli ultimi anni.

Al contrario, la sterilizzazione dell'effetto negativo di eventuali pagamenti di compensi a soci amministratori, adottata per la generalità degli studi in evoluzione, ha finalmente consentito di eliminare un importante fattore distorsivo all'interno delle funzioni di calcolo che era già stato più volte segnalato in precedenza.

Dalle elaborazioni effettuate è stata riscontrata un'unica criticità, che pare confinata al cluster 15 e quindi ai contribuenti di maggiori dimensioni. Per tali contribuenti, un'elevata presenza di servizi prestati da terzi (e quindi anche la terziarizzazione dei servizi di consegna e montaggio, ma non solo) comporta, a parità di condizioni, un significativo aumento dei ricavi richiesti dallo studio evoluto rispetto alla versione precedente. Questo fatto, che si può riscontrare anche nell'elevatezza del valore attribuito nell'apposita tabella al coefficiente relativo alle spese per servizi, non appare del tutto coerente con l'attuale andamento delle imprese di maggiori dimensioni che, proprio a seguito della crisi, tendono a sostituire personale dipendente (il cui coefficiente all'interno della funzione di regressione è di molto inferiore) con servizi prestati da terzi, rinunciando anche a marginalità, ma ottenendo in contropartita maggiore flessibilità, scaricando sui terzi l'onere di mantenere in forza tale personale anche in assenza di sufficiente lavoro. Questa criticità non si verifica per gli altri clusters (anche se, in linea teorica non avendo elaborazioni disponibili ma esaminando la tabella dei coefficienti di regressione, questo potrebbe capitare anche per il cluster 9) e ciò è senza dubbio positivo; infatti nella precedente versione dello studio, per quasi tutti i clusters, la semplice sostituzione di manodopera ed attrezzature interne con prestazioni di servizi di terzi causava, a parità di altre condizioni, un significativo aumento dei ricavi attesi che non si giustificava e che ha rappresentato finora un elemento perturbatore nella scelta della migliore organizzazione di impresa. La correzione di tale fattore distorsivo è da vedersi quindi con ampio favore.

Richieste:

- relativamente al punto a1): anche se l'esito delle prove effettuate su casi concreti sottoposti a SOSE non ha evidenziato particolari criticità sul punto, occorre tenere conto del fatto che la territorialità si ferma a livello comunale,

mentre è noto che soprattutto nei grandi Comuni le differenze intercomunali possono essere anche molto elevate. Se la profondità dell'analisi territoriale non consente di cogliere tali differenze, sarebbe opportuno che nelle circolari esplicative venisse inserito un apposito riferimento su questo punto, invitando gli Uffici preposti all'accertamento a tenere nel debito conto il diverso posizionamento dell'esercizio all'interno del territorio comunale.

- relativamente al punto a2): valga quanto detto poc'anzi in merito al punto a1); inoltre, ai fini della corretta compilazione dello studio di settore e quindi di evitare effetti distorsivi, si rinnova l'invito già esposto durante la validazione del precedente studio UM29U a precisare nelle istruzioni alla compilazione degli studi di settore che i servizi di trasporto e montaggio dei mobili presso la clientela finale vanno considerati fra le spese per acquisti di servizi, mentre le spese per lavorazioni effettuate da terzi per la modifica o l'adattamento dei mobili in consegna vanno indicate fra le spese per acquisto merci).
- relativamente al punto b1): se dall'indicazione nei modelli degli acquisti di beni di valore unitario inferiore ad euro 516,45 discende la sterilizzazione dei possibili effetti distorsivi sull'analisi di normalità, nulla quaestio. Viceversa, se ciò non avvenisse, sarebbe opportuno che, nelle istruzioni o nella circolare esplicativa, fosse espressamente prevista la possibilità di correggere l'eventuale anomalia in presenza di tali fattispecie.
- relativamente al punto c1): si ritiene che il "peso" attribuito alla componente servizi per il cluster 15, in relazione alle effettive modalità organizzative utilizzate da tale categoria di contribuenti, sia eccessivo e possa pertanto portare, in maniera progressivamente più pesante mano a mano che ci si avvicina ai limiti di fatturato di validità degli studi, a penalizzazioni tutt'altro che lievi. Si chiede pertanto di verificare quanto sopra e, ove possibile, apportare le necessarie correzioni.

### **3) VALUTAZIONE DI CONGRUITA': ELEMENTI E SITUAZIONI PARTICOLARI A GIUSTIFICAZIONE DI POSSIBILI SCOSTAMENTI**

Richiesta: mantenimento in sede di circolare esplicativa alla revisione dello studio di settore, oltre agli elementi già previsti in linea generale per tutte le imprese, degli elementi e situazioni particolari che possono giustificare l'incongruità segnalata da "Gerico" e che già erano stati inseriti nella precedente circolare 58/E del 27 giugno 2002.

In particolare erano già stati riconosciuti:

- l'elevata presenza di fatturato derivante da mobili per ufficio, alberghi, residences (c.d. "contract") per il quale la percentuale di ricarico è estremamente variabile e può anche essere molto bassa per determinate tipologie di vendita;
- la presenza, nello stesso bacino di utenza, di negozi di franchising di mobili imbottiti ovvero di grandi spazi di vendita gestiti da grossissimi operatori del settore, entrambi molto aggressivi sotto il profilo prezzi/pubblicità; tali situazioni di mercato schiacciano la redditività del piccolo operatore che da un lato non può applicare i ricarichi corretti e dall'altro soffre per la sottrazione di potenziale clientela;
- il fatto che il modello organizzativo attuale è fortemente orientato alla prestazione di servizi di consulenza, progettazione d'interni e decorazione che richiedono percentuali di ricarico molto elevate e che tale connotazione può determinare notevoli differenze rispetto alle imprese che si trovano in situazioni di difficoltà generali di mercato e che, abbandonando tale modello organizzativo per impossibilità di sostenerne i costi, non sempre possono applicare i ricarichi necessari e previsti dalla procedura
- il fatto che, con riferimento alle "svendite" degli articoli che costituiscono il "magazzino expo", si verifica spesso la necessità per l'imprenditore di liberare i locali per effettuare il rinnovo straordinario delle aree espositive o per l'adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza e di igiene. In particolare, relativamente al comparto cucine, è frequente l'esigenza di rinnovamento della gamma dei prodotti che impone la liquidazione dell'intero magazzino in tempi brevissimi. Questi fattori, comportano riduzioni del ricarico medio sulle vendite, in misura tanto maggiore, quanto più è limitato il fatturato rispetto al magazzino expo.

#### **4) VALUTAZIONE DI COERENZA/CONGRUITA': PRESENZA ECCEZIONALE NELL'ESERCIZIO DI "SVENDITE" SU MAGAZZINO EXPO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO ALL'ORDINARIO**

Commento: già in precedenza è stato evidenziato come nel settore del commercio al dettaglio di mobili il rinnovo del c.d. "magazzino expo" viene normalmente effettuato per una percentuale che varia dal 20% al 33% circa del totale ogni esercizio, con una rotazione completa delle campionature in un periodo che può quindi variare da 3 a 5 esercizi. L'incidenza di questa rotazione normale è già stata considerata nelle

funzioni di regressione calcolate dalla SOGEI e quindi lo studio di settore ne dovrebbe già tenere conto. Si ribadisce pertanto che sussistono alcune situazioni, che accadono anche con una certa frequenza, nelle quali la rotazione delle campionature subisce una violenta accelerazione:

- in tutti i settori: collegata con la necessità di "svuotare" i locali per poter effettuare il loro rinnovo o la loro "messa a norma" in relazioni a norme di sicurezza o di igiene;
- particolarmente nel settore delle cucine: collegata alla "spinta" del fornitore che, a seguito del rinnovo della gamma dei prodotti, di fatto impone, anche grazie ad incentivi quali l'allestimento a costo zero degli spazi espositivi, la liquidazione dell'intero magazzino expo in tempi brevissimi.

Tali situazioni comportano, per l'esercizio in cui si verificano, riduzioni del ricarico medio sulle vendite il quale si abbassa in misura maggiore tanto più limitato è il volume delle vendite rispetto al fatturato, con conseguente distorsione del risultato degli studi di settore

Richiesta: nella circolare 58/E questo aspetto è già stato affrontato con indicazioni agli Uffici periferici di tenere conto di eventi particolari in relazione a tale fattispecie. Si rinnova ancora una volta l'invito affinché il modello statistico possa prevedere una riduzione dei ricavi puntuale in presenza di una percentuale dei ricavi derivanti dalla svendita di campionature superiore a quella fisiologica e più sopra indicata. La modalità tecnica per ottenere questo risultato potrebbe essere quella dell'utilizzo del quadro X (sia pure, eventualmente, come indicazione poi subordinata all'effettiva accettazione da parte dell'Ufficio accertatore a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti evidenziati).

##### **5) INDICATORI DI COERENZA – ROTAZIONE DEL MAGAZZINO: PRESENZA DI POSSIBILI CASUALITA' COLLEGATE ALLA DINAMICA DEL MAGAZZINO CLIENTI**

Commento: già nella citata circolare 58/E è stato precisato che l'indice di rotazione del magazzino può essere influenzato da variazioni casuali e non prevedibili del magazzino clienti, collegate essenzialmente alla tempistica di approvvigionamento ed alla possibilità che, causa soprattutto le festività di fine anno, non sia possibile completare le consegne previste.

Richiesta: mantenere anche nella nuova circolare le precisazioni di cui sopra al fine di evitare contestazioni su un punto ampiamente privo di criticità e facilmente verificabile.

## **6) CONSIDERAZIONI FINALI**

Dalle simulazioni effettuate utilizzando il nuovo modello software sulle posizioni reali di vari contribuenti, nonché su alcune posizioni create "ad hoc" emerge che, relativamente all'analisi di coerenza nonché ai nuovi indicatori di normalità, fatte comunque salve le considerazioni più sopra riportate, l'evoluzione proposta dello studio di settore appare nella sua generalità sostanzialmente condivisibile, anche tenuto conto di quanto più sopra evidenziato in merito al livello medio dei ricavi attesi ed all'eliminazione della pesante distorsione già causata dai compensi agli amministratori soci. Unica riserva, già espressa in precedenza ma che ci permettiamo di ribadire, concerne il peso della componente "servizi" per il cluster 15 il quale rischia pertanto di essere particolarmente penalizzato nelle proprie scelte imprenditoriali, già fatte o da effettuare. Se tale problematica potrà essere risolta, se non già direttamente nel modello statistico come auspichiamo, quanto meno all'interno della circolare esplicativa, riteniamo di poter affermare che il nostro parere sull'evoluzione proposta sarà senz'altro positivo.

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM30U

**Codice attività:**

**47.11.50 – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM30U (evoluzione dello studio di settore UM30U), con nota prot. n. 2011/107147 del 13 luglio 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 8 settembre e 3 ottobre 2011.

Alla riunione dell'8 settembre hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Confcommercio Nazionale;
- F.I.D.A Nazionale – Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VM30U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM30U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *"...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali"*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM32U

### Codici attività:

**47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)**

**47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato**

**47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi**

**47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori**

**47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere**

**47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)**

**47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM32U (evoluzione dello studio di settore UM32U), con nota prot. n. 2011/56253 del 07 aprile 2011 inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 3 e 18 maggio 2011, nel corso delle quali sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Associazioni.

Alla seconda riunione hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CONFCOMMERCIO;
- FIMA – Federazione Italiana Mercanti d’Arte.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota protocollo n. 2011/98283 del 24 giugno 2011, inviata per posta elettronica alle Associazioni di categoria interessate, è stato richiesto “*di far pervenire le eventuali osservazioni e/o rilievi*”.

Con nota del 22 luglio 2011 l’Associazione Antiquari d’Italia, ha fatto pervenire le proprie valutazioni in merito allo studio in argomento. In tale documento sono state evidenziate le seguenti circostanze:

1. *“l’attività di antiquario è peculiare, in quanto all’attività vera e propria commerciale si affianca (e certe volte diviene prevalente) una attività continua di ricerca di beni di particolare interesse a prescindere dalla previsione di una effettiva e facile vendibilità. Ciò comporta che spesso e volentieri beni, anche di ingente valore, rimangono invenduti – e quindi in magazzino – anche per svariati anni. Quindi è usuale che un antiquario abbia beni in magazzino anche per notevoli importi che rimangono tali anche per molti anni, senza che questo debba suscitare sospetti di evasione fiscale”;*
2. *“analizzando il “documento non definitivo” relativo allo Studio di settore di cui in oggetto, si evince che il “gruppo omogeneo” che riguarda specificatamente - e solamente - gli antiquari è il numero 2, il n. 5 e il n.9. L’associazione rileva che la numerosità è, rispettivamente di 224, 245 e 149 imprese per un totale complessivo 618” mentre in Italia per l’associazione l’impresa sarebbero oltre 10.000. L’Associazione ritiene che “il metodo d’indagine, basato su parametri ricavati su un ridottissimo numero di soggetti aventi una minima struttura, non possa essere ritenuto affidabile per un sereno giudizio circa la congruità o meno dei redditi dichiarati”;*
3. *“il settore di mercato riguardante il commercio di oggetti e opere d’arte debba essere rappresentato da un solo codice attività (attualmente i codici sono quello dello studio di settore UM32U, 47.78.31 e quello dello Studio di Settore UM45U, 47.79.20), univoco, che accorpi tutto il settore. Solo così, si sostiene, si potrà avere l’effettiva percezione della numerosità dei soggetti operanti nel mercato dell’arte e nel contempo*

*avere dei parametri di valutazione molto più vicini alla realtà delle imprese”.*

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, si fa presente quanto segue.

- 1) Con riferimento alla prima circostanza evidenziata (possibile non coerenza all'indicatore della *“durata delle scorte”* legata al fenomeno della presenza di opere *“per svariati anni”* nei magazzini dei contribuenti) appare opportuno preliminarmente evidenziare che l'indicatore in argomento rappresenta il risultato della elaborazione dei dati dichiarati dai soggetti che svolgono la medesima attività.

La circostanza evidenziata, comune a tutti gli operatori del settore, è emersa anche in fase di elaborazione. Ciò si evince anche dalle distribuzioni ventiliche dell'indicatore Durata delle Scorte relative ai cluster 2, 5 e 9 specifici per le attività di antiquariato. Di tale particolarità si è pertanto tenuto conto sia nella determinazione delle soglie di coerenza che in quelle di normalità.

Resta, ovviamente, confermato che situazioni eccezionali nello svolgimento dell'attività rispetto a quelle che si possono ritenere *“normali”*, potranno essere rese note all'Amministrazione Finanziaria compilando, in fase di trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, l'apposita sezione *“note aggiuntive”* del software Ge.Ri.Co. ovvero, successivamente, nell'eventuale fase di contraddittorio con l'Ufficio.

- 2) Per quanto riguarda la seconda possibile problematica evidenziata dall'Associazione di categoria (limitato numero di soggetti presi in considerazione dallo studio di settore), si ricorda che, come è noto, per l'approvazione degli studi di settore nonché per le successive evoluzioni vengono utilizzati i dati dichiarati dai contribuenti all'interno dei modelli dichiarativi degli studi di settore stessi.

In particolare, per l'analisi di una specifica attività vengono utilizzati i modelli dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore trasmessi dai contribuenti che hanno dichiarato di svolgere l'attività contraddistinta dal codice ATECO contenuto nello studio di settore relativo all'attività stessa.

Appare opportuno, altresì, ricordare che le imprese che dichiarano ricavi superiori ad € 7.500.000,00 non sono tenute alla presentazione del modello per gli studi di settore.

- 3) Con riferimento, infine, all'ultima eventualità evidenziata (possibilità che *“il settore di mercato riguardante il commercio di oggetti e opere d'arte debba essere rappresentato da un solo codice attività che accorpi tutto il settore”*)

giova preliminarmente evidenziare che sulla base della codifica ISTAT dell'Ateco 2007, i due codici attività interessati dalla problematica in argomento dovrebbero essere:

- codice 47.79.20 – “*Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato*”, compreso nello studio UM45U;
- codice 47.78.31 – “*Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)*”, compreso nello studio di settore VM32U.

Tenuto conto della differente tempistica prevista per l'evoluzione dei due studi interessati dalla questione si valuterà se procedere alla predisposizione di appositi “*quadri Z – dati complementari*” nei quali chiedere le informazioni necessarie ad analizzare il contesto economico di riferimento e valutare la realizzabilità della proposta di “*migrazione/unificazione*” della attività in un unico studio di settore.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VM32U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “... *al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011


**Da:** Segreteria Antiquari di Italia [<mailto:segreteria@antiquariditalia.it>]

**Inviato:** venerdì 22 luglio 2011 13.00

**A:** DC ACC STUDI DI SETTORE

**Oggetto:** Studio di settore VM32U

PROT. 2011/143861



In riferimento allo Studio di settore VM32U questa Associazione fa presente che l'attività di antiquario è peculiare, in quanto all'attività vera e propria commerciale si affianca (e certe volte diviene prevalente) una attività continua di ricerca di beni di particolare interesse a prescindere dalla previsione di una effettiva e facile vendibilità.

Ciò comporta che spesso e volentieri beni, anche di ingente valore, rimangono invenduti – e quindi in magazzino – anche per svariati anni. Quindi è usuale che un antiquario abbia beni in magazzino anche per notevoli importi che rimangono tali anche per molti anni, senza che questo debba suscitare sospetti di evasione fiscale.

Caratteristica questa che non è tipica della maggior parte delle attività commerciali, nelle quali la merce "in magazzino" deve permanere per brevi periodi!

La normativa fiscale ha sempre più accentuato lo strumento degli "studi di settore". Tale programma indica tutta una serie di parametri (contabili e gestionali) sulla base dei quali viene ricostruito, acriticamente, automaticamente il "ricavo potenziale" preso poi a base ai fini fiscali.

Lo studio di settore applicabile all'attività di "antiquario" è "VM32U" ed il relativo codice di attività è 47.78.31 intitolato "commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le Gallerie d'arte)"

Per l'appunto, uno dei parametri di "coerenza" (applicando i quali si ricostruisce a tavolino il giro di affari riconosciuto agli effetti fiscali) è quello della "rotazione di magazzino".

Analizzando il "documento non definitivo" relativa allo Studio di settore di cui sopra, si evince che le imprese oggetto di analisi sono state divise in 15 "gruppi omogenei" denominati Cluster.

Il "gruppo omogeneo" che riguarda specificatamente - e solamente - gli antiquari è il numero 2, il n. 5 e il n. 9. Si legge che la numerosità è, rispettivamente di 224, 245 e 149 di imprese per un totale complessivo 618 (gli antiquari sono in Italia alcune decine di migliaia).

Si ritiene quindi che tale metodo d'indagine, basato su parametri ricavati su un ridottissimo numero di soggetti aventi una minima struttura, non possa essere ritenuto affidabile per un sereno giudizio circa la congruità o meno dei redditi dichiarati.

Inoltre questa Associazione ritiene che il settore di mercato riguardante il commercio di oggetti e opere d'arte debba essere rappresentato da un solo codice attività (attualmente i codici sono quello dello studio di settore UM32U, 47.78.31 e quello dello Studio di Settore UM45U, 47.79.20), univoco, che accorpi tutto il settore. Solo così si potrà avere l'effettiva percezione della numerosità dei soggetti operanti nel mercato dell'arte e nel contempo avere dei parametri di valutazione molto più vicini alla realtà delle imprese.

Giovanni Pratesi  
Presidente A.A.I.

Associazione Antiquari d'Italia  
Via Parione, 11  
50123 Firenze

Tel.+39 055.282635 / +39 055 282283

[www.antiquariditalia.it](http://www.antiquariditalia.it)

[antiquari@antiquariditalia.it](mailto:antiquari@antiquariditalia.it)

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

## STUDIO VM35U

**Codice attività:**

**47.75.20 - Erboristerie**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il calendario degli incontri è stato anticipato ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 25 febbraio 2011 e successivamente pubblicato, con gli opportuni aggiornamenti, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "*studi di settore*".

In particolare, relativamente allo studio VM35U (evoluzione dello studio di settore UM35U), con nota prot. n. 2011/142672 del 4 ottobre 2011, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni per i giorni 4 e 18 novembre 2011.

A seguito di richiesta, è stato previsto un ulteriore incontro di approfondimento per il giorno 11 novembre u.s..

Alle riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Confcommercio Nazionale;
- FEI, Federazione Erboristi Italiani;
- Confesercenti Nazionale.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con note del 15 e del 23 novembre u.s., la Federazione Erboristi Italiani ha fatto pervenire le proprie osservazioni.

In particolare, nel primo dei due documenti richiamati è stata evidenziata l'opportunità di *“ripristinare il Quadro D – «Tipologia di vendita», come presente nella versione relativa all'anno 2010 (UNICO 2010)”*.

A parere della Federazione la formulazione della modulistica di riferimento, *“non consente ... una risposta esaustiva per quanto concerne la determinazione delle percentuali sui ricavi relativi alla voce «Cosmesi naturale»”*.

Al riguardo, *“l'eccessiva polverizzazione delle sottoclassi in cui è stata scomposta l'unica voce «Cosmesi naturale» impedisce di fatto per l'operatore una razionale determinazione delle % sui ricavi, anche nel caso di informatizzazione del magazzino. A ciò si aggiunga l'irrilevanza di tali dati atteso che le percentuali di ricarico sono praticamente le stesse per tutti i prodotti di questa categoria.*

*Tale modifica è inoltre parimenti necessaria per quanto concerne il Quadro Z.*

*Si ritiene, in aggiunta, pleonastica l'indicazione delle voci D 08 e Z 07:*

*«Altri cosmetici, trucchi, profumi diversi da quelli di origine naturale (di sintesi)». Non è infatti possibile, a priori, discriminare tra i cosmetici naturali e quelli di «sintesi», in quanto, anche nei primi, la componente di sintesi è generalmente assai più preponderante rispetto alla componente naturale e per la presenza di composti da emisintesi.*

*Si chiede pertanto l'accorpamento delle voci da D 05 a D 10 nell'unica voce «Cosmesi naturale» e l'accorpamento delle voci da Z 04 a Z 09 nell'unica voce «Cosmesi naturale». Così operando si semplificherebbe la ricostruzione dei dati richiesti che in ogni caso sarebbero certi e verificabili”*.

Con la successiva nota del 23 novembre la Federazione, nel confermare le osservazioni precedentemente esposte, ha specificato che *“si prende atto della impraticabilità di questa modifica per lo studio di settore in corso di esame, ma si confida che possa essere presa in considerazione per la prossima verifica”*.

Viene, inoltre, richiesto che *“ai Quadri D e Z, precisamente D 10 e Z 15: «Farmaci OTC e SOP» venga aggiunta la voce, assai più rilevante, relativa ai «Medicinali omeopatici», quale referenza oggettivamente più commercializzata nelle erboristerie in cui sia previsto il corner «Parafarmacia» con l'assistenza del farmacista”*.

Infine, la Federazione ha richiesto che *“possa, essere inserito, nell'attuale studio, in aggiunta all'indicazione relativa all'erogazione di carte di fedeltà (quadro Z 20) una voce aggiuntiva relativa, agli importi degli sconti effettuati sul*

*totale dei corrispettivi evincibile dal misuratore fiscale. Tale indicazione si rende assolutamente necessaria al fine di indicare il minor ricavo stante il fatto che sempre più spesso l'erborista è costretto ad effettuare sconti e promozioni alla propria clientela causa il particolare periodo economico e la forte concorrenza di altri canali distributivi, alcuni dei quali operanti in contrasto con le attuali normative commerciali e fiscali. Tale dato potrebbe essere utilizzato a dimostrazione del minor ricavo in sede di accertamento per non congruità in attesa che tale informazione venga presa in considerazione dagli sviluppi futuri dello studio”.*

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, si fa presente quanto segue.

#### ***Semplificazione dei quadri D e Z dei modelli di riferimento.***

Giova preliminarmente ricordare che, come già evidenziato in sede di riunione, i quadri Z vengono generalmente predisposti nell'anno successivo a quello in cui uno studio (o la sua evoluzione) trova applicazione per la prima volta.

Le informazioni in essi contenute si rendono necessarie per cogliere tutti i cambiamenti che eventualmente possono aver interessato un determinato settore economico rispetto all'anno in cui lo studio (o la sua evoluzione) è stato approvato.

I dati che i contribuenti indicano all'interno di tali quadri del modello dichiarativo vengono, pertanto, direttamente utilizzati per elaborare le successive evoluzioni di uno studio.

Le informazioni contenute nel quadro Z, laddove risultino significative in sede di elaborazione, vanno a sostituire o ad affiancare quelle contenute negli altri quadri del modello (nel caso di specie il quadro D).

L'ipotesi di quadro D analizzata nel corso dell'incontro contiene, infatti, le informazioni che sono state raccolte attraverso il quadro Z e che sono state utilizzate per l'elaborazione della evoluzione in argomento.

Una esigenza di coerenza e correttezza metodologica impone che le informazioni richieste nel modello ai fini della applicazione siano le medesime usate in fase di elaborazione.

Tanto premesso, si rappresenta che:

- non si rendono necessarie le ipotizzate modifiche sul quadro Z dello studio in argomento in quanto l'intero quadro non risulterà riproposto per la nuova versione dello studio stesso;

- non possono essere modificate le informazioni contenute nel quadro D altrimenti si verificherebbe una asimmetria tra quelle utilizzate in fase di elaborazione e quelle richieste in fase di applicazione dello studio.

Per tali ragioni di natura metodologica non è stato possibile accogliere le richieste di accorpamento/soppressione delle informazioni contenute nella ipotesi di quadro D dello studio in evoluzione formulate nella prima richiesta della Federazione.

Si valuterà l'opportunità di intervenire, come proposto nella seconda nota, già nella eventuale predisposizione del quadro Z per la prossima evoluzione

### ***Medicinali omeopatici***

In merito alla richiesta di inserire una specifica informazione connessa alla commercializzazione di medicinali omeopatici si anticipa che si procederà in tal senso in fase di predisposizione della modulistica.

Appare opportuno, però, ricordare che tale informazione, non avendo “partecipato” alla fase di elaborazione dello studio, non potrà essere utilizzata né in fase di analisi discriminante né per la stima dei ricavi.

### ***Possibili criticità connesse alle politiche degli sconti***

In merito all'ultima eccezione innanzi riportata si evidenzia che, di tale fenomeno, come peraltro ricordato dalla Federazione, era già stata data evidenza nel corso delle riunioni per la precedente evoluzione dello studio in argomento.

Sulla base delle richieste formulate in tale occasione era stato introdotto, all'interno del modello dello studio UM35U, un apposito rigo Z20 relativo alla “erogazione di carte fedeltà” nell'ambito dell'attività di impresa.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare, che, come illustrato anche in corso di riunione, laddove un fenomeno (come sembrerebbe avvenire nel caso di specie) non è specifico di un limitato numero di operatori ma interessa la generalità degli stessi, le elaborazioni dei dati dichiarati dovrebbero consentire di tenerne adeguatamente conto.

Se, infatti, la generalità degli operatori economici del settore ricorre a politiche degli sconti per attrarre clientela, i costi di approvvigionamento e i ricavi delle vendite dichiarati per le annualità prese a base per l'elaborazione dovrebbero far emergere “margini” che tengono già conto degli sconti stessi.

Giova evidenziare, inoltre, che l'analisi degli esempi trasmessi dalle Associazioni intervenute nonché di quelli raccolti dalla Banca Dati degli studi di settore, anche relativamente alla questione qui in argomento, non hanno fatto emergere criticità, consentendo di verificare la sostanziale idoneità dello studio di

settore VM35U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Si valuterà, comunque, in fase di predisposizione della modulistica per il periodo di imposta 2011, se inserire una informazione in merito, laddove la stessa possa risultare di ausilio ai contribuenti ed alla Amministrazione Finanziaria in caso di svolgimento di un eventuale contraddittorio

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *"...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali"*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010 e 7 giugno 2011.

Roma, 1 dicembre 2011



Federazione Erboristi Italiani - FEI  
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2  
tel. 065866345 - 305 - fax 065812750  
e-mail: fei@confcommercio.it - feiroma@tin.it  
www.feierboristi.org




STUDI  
S

Il Presidente

Roma 15 novembre 2011

Prot. FEI n. 79 / 11.11



Spett.le SOSE  
Società per gli Studi di Settore  
Via M. Maggini 48/C  
00143 ROMA

C.a.Dott.ssa  
Roberta Camilletti  
[ecamilletti@sose.it](mailto:ecamilletti@sose.it)

**Oggetto: Comunicazioni della Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio relative all'evoluzione dello Studio di Settore UM35U – Erboristerie – 47.75.20**

Relativamente allo Studio in oggetto questa Federazione di categoria chiede che venga ripristinato il Quadro D – "Tipologia di vendita", come presente nella versione relativa all'anno 2010 (UNICO 2010). Infatti la nuova formulazione del Quadro D proposta nella riunione dello scorso 11 novembre, come in quella sede abbiamo avuto modo di porre all'attenzione dei presenti, non consente a nostro parere, una risposta esaustiva per quanto concerne la determinazione delle percentuali sui ricavi relativi alla voce "Cosmesi naturale".

L'eccessiva polverizzazione delle sottoclassi in cui è stata scomposta l'unica voce "Cosmesi naturale" impedisce di fatto per l'operatore una razionale determinazione delle % sui ricavi, anche nel caso di informatizzazione del magazzino. A ciò si aggiunga l'irrelevanza di tali dati atteso che le percentuali di ricarico sono praticamente le stesse per tutti i prodotti di questa categoria.

Tale modifica è inoltre parimenti necessaria per quanto concerne il Quadro Z.

Si ritiene, in aggiunta, pleonastica l'indicazione delle voci D 08 e Z 07: "Altri cosmetici, trucchi, profumi diversi da quelli di origine naturale (di sintesi)". Non è infatti possibile, a priori, discriminare tra i cosmetici naturali e quelli di "sintesi", in quanto, anche nei primi, la componente di sintesi è generalmente assai più preponderante rispetto alla componente naturale e per la presenza di composti da emisintesi.



Si chiede pertanto l'accorpamento delle voci da D 05 a D 10 nell'unica voce "Cosmesi naturale" e l'accorpamento delle voci da Z 04 a Z 09 nell'unica voce "Cosmesi naturale".

Così operando si semplificherebbe la ricostruzione dei dati richiesti che in ogni caso sarebbero certi e verificabili.

Si chiede inoltre che ai Quadri D e Z, precisamente D 10 e Z 15: "Farmaci OTC e SOP" venga aggiunta la voce, assai più rilevante, relativa ai "Medicinali omeopatici", quale referenza oggettivamente più commercializzata nelle erboristerie in cui sia previsto il corner "Parafarmacia" con l'assistenza del farmacista.

Riservandoci ogni ulteriore precisazione e valutazione in merito allo Studio in oggetto si ringrazia per la gradita collaborazione e si inviano cordiali saluti.

STAMPATO IN ITALIA  
Dott. Angelo Di Muzio  
Presidente Nazionale F.E.I.  
Confcommercio  
CTU - Chimica Industriale





Federazione Erboristi Italiani - FEI  
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2  
tel. 065866345 – 305 - fax 065812750  
e-mail: fei@confcommercio.it - feiroma@tin.it  
www.feierboristi.org



*Il Presidente*

Roma 23 novembre 2011

Prot. FEI n. 80 / 11.11

Spett.le SOSE  
Società per gli Studi di Settore  
Via M. Maggini 48/C  
00143 ROMA

C.a.Dott.ssa  
Roberta Camilletti  
[ecamillett@sose.it](mailto:ecamillett@sose.it)

**Oggetto: Comunicazioni della Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio relative all'evoluzione dello Studio di Settore UM35U – Erboristerie – 47.75.20**

A seguito della riunione del giorno 18 novembre scorso e relativamente allo studio in oggetto la scrivente Federazione di categoria, conferma quanto richiesto con la comunicazione Prot. 79 del 15.11.11, rispetto alla modifica del Quadro D, in cui si richiedeva l'accorpamento di tutte le voci relative ai prodotti cosmetici nell'unica voce di "Cosmesi naturale" per quanto spiegato nella comunicazione stessa e durante le riunioni occorse. In ogni caso si prende atto della impraticabilità di questa modifica per lo studio di settore in corso di esame, ma si confida che possa essere presa in considerazione per la prossima verifica.

In aggiunta, e come esplicitato durante la riunione del 18.11, si chiede che possa, essere inserito, nell'attuale studio, in aggiunta all'indicazione relativa all'erogazione di carte di fedeltà (quadro Z 20) una voce aggiuntiva relativa, agli importi degli sconti effettuati sul totale dei corrispettivi evincibile dal misuratore fiscale.

Tale indicazione si rende assolutamente necessaria al fine di indicare il minor ricavo stante il fatto che sempre più spesso l'erborista è costretto ad effettuare sconti e promozioni alla propria clientela causa il particolare periodo economico e la forte concorrenza di altri canali distributivi, alcuni dei quali operanti in contrasto con le attuali normative commerciali e fiscali.

Tale dato potrebbe essere utilizzato a dimostrazione del minor ricavo in sede di accertamento per non congruità in attesa che tale informazione venga presa in considerazione dagli sviluppi futuri dello studio.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

Dott. Angelo Di Muzio  
Presidente Nazionale F.E.I.  
Confcommercio  
CTU – Chimica Industriale

